

N. 00329/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01283/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2009, proposto da:
Beccalossi Valerio, anche per Co.Di.Sa., rappresentato e difeso
dall'avv. Pietro Garbarino, con domicilio eletto presso Pietro
Garbarino in Brescia, via Malta, 3 (Fax=030/220348);

contro

Regione Lombardia, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cederle,
con domicilio eletto presso Donatella Mento in Brescia, via Cipro,
30 (Fax=030/2449770);

nei confronti di

Comune di Brescia, Provincia di Brescia; Profacta Spa, rappresentato
e difeso dagli avv. Italo Ferrari, Francesco Fontana, Gianfranco
Fontana, con domicilio eletto presso Italo Ferrari in Brescia, via
Diaz, 28 (Fax=030/3750981);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell' autorizzazione integrata ambientale IPCC rilasciata alla ditta Profacta ai sensi del decreto legislativo del 18.2.2005 n. 59, allegato 1.5.4 e relativa all'impianto ubicato in Comune di Brescia – via Brocchi per impianto di scarica per rifiuti contenenti amianto (CER 17.06.05) con connessioni e prescrizioni allegato al provvedimento autorizzativi, nonché di tutti i provvedimenti antecedenti, conseguenti e comunque connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Profacta Spa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che:

- possono essere disattese le eccezioni d'inammissibilità del ricorso sollevate dalla Regione e dalla controinteressata, atteso che sussiste la legittimazione dei ricorrenti (cfr. sul punto, TAR Emilia-Romagna 26.11.2007 n. 3365) e che nei confronti della controinteressata si è

comunque instaurato il contraddittorio, dovendosi considerare ammissibile la richiesta (formulata dai ricorrenti) di rinnovazione della notifica alla Profacta, resa difficoltosa dal trasferimento della sede della medesima (avvenuta proprio pochi giorni dopo l'ottenimento dell'AIA) in altra via rispetto a quella indicata nell'autorizzazione e in tutti gli atti del procedimento (sulla riattivazione della notifica cfr. Cass. SS.UU 19.2.2009 n. 3960);

- l'unitaria impugnativa sia della VIA sia dell'AIA, non sembra, salva più approfondita disamina in sede di merito, manifestamente inammissibile, anche in relazione alle peculiarità che hanno caratterizzato l'iter istruttorio della fattispecie;

Viste le acquisizioni istruttorie conseguenti alla antecedente ordinanza collegiale n. 135 dell'11.3.2010;

Ritenuto che

- fondata si profila la doglianza con la quale si lamenta l'insufficienza dell'istruttoria posta in essere dalla Regione in relazione alla vulnerabilità geologica del sito sul quale è autorizzata la realizzazione della discarica di materiali edili contenenti amianto (classificato dall'allegato al vigente PRG come classe di fattibilità 3) con possibile impatto sulle falde sottostanti, atteso che a fronte della relazione geologica apprestata dalla richiedente, nessuna autonoma valutazione geologica risulta essere stata posta in essere dagli uffici regionali;

- profili di fondatezza paiono sussistere anche in ordine alla compatibilità del sito con la destinazione ad attrezzature sportive ad

esso impressa dal vigente PRG, anche in relazione alle pendenze imposte per la copertura;

Considerato che

sussiste il danno grave ed irreparabile, atteso che in caso di mancata concessione della invocata tutela cautelare l'opera verrebbe completata ed iniziato l'utilizzo a discarica di materiali contenenti amianto;

P.Q.M.

accoglie l'istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere, Estensore

Carmine Russo, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2010

IL SEGRETARIO